GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 12 novembre 2026

Tutele effettive per le vittime, un processo giusto per tutti

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane,

premesso

- che chi ha subito la ferita di un reato ha diritto alla piena tutela da parte dello Stato. Ha bisogno di protezione quando teme nuove violenze, di assistenza per affrontarne le conseguenze, di un sostegno economico che gli consenta di non aggiungere alla sofferenza la precarietà. Ha diritto di essere compiutamente informato affinché possa comprendere ciò che accade nel processo e ha diritto di ottenere una risposta di giustizia in tempi ragionevoli. Nessuno di questi diritti può attendere che sia individuato un responsabile, o che una sentenza divenga definitiva;
- che gli avvocati penalisti conoscono bene questa attesa, queste incertezze, questi timori e queste sofferenze, perché accompagnano e assistono ogni giorno nel processo anche le persone offese e i loro familiari;
- che il Parlamento è chiamato a completare l'*iter* di approvazione della proposta di legge di revisione costituzionale A.C. 2197-B, che inserisce nell'articolo 24, immediatamente dopo il riconoscimento dell'inviolabilità della difesa, la disposizione: "La Repubblica tutela le vittime di reato". L'obiettivo di rafforzare la protezione di chi ha subito un'offesa è certamente e pienamente condiviso dall'Unione, ma proprio la responsabilità verso quelle persone impone di considerare se lo strumento prescelto offra loro una tutela necessaria ed effettiva e quali conseguenze possa produrre sulle garanzie di ogni cittadino sottoposto a procedimento penale;
- che la Costituzione riconosce e garantisce già i diritti di chi ha subito un reato. L'articolo 2 riconosce, infatti, i diritti inviolabili della persona e impone alla Repubblica di garantirne il rispetto. L'articolo 24, che afferma solennemente l'inviolabilità in ogni stato e grado del procedimento del diritto di difesa, prende avvio, al primo comma, con la parola "Tutti" e assicura così, anche alla persona offesa, il pieno accesso alla giustizia;

considerato

- che un processo capace di accertare i fatti e di individuare le responsabilità costituisce una garanzia anche per chi ha subito il reato. La condanna di un innocente infligge, infatti, una doppia ingiustizia, poiché oltre a punire chi non merita alcuna punizione, consegna alla persona offesa e ai suoi familiari una verità falsa e solleva da ogni responsabilità il vero autore del reato;
- che il superamento della matrice inquisitoria e autoritaria del processo penale con l'adesione ad un processo di parti ha consentito di dare spazio e risposta alle aspettative delle persone offese dal reato;
- che l'effettivo rispetto della presunzione di non colpevolezza, garantita dall'articolo 27 della Costituzione e dal diritto di difesa, sono le condizioni necessarie e imprescindibili attraverso le quali le decisioni giudiziarie guadagnano autorevolezza agli occhi dei cittadini e meritano la fiducia anche delle persone offese e dei loro familiari;

- che l’inviolabilità del diritto di difesa assume nel processo penale il significato di limite necessario e invalicabile al cospetto dell’enorme potere che lo Stato esercita nei confronti dell’accusato, talvolta privandolo perfino della libertà personale e prima ancora della sua onorabilità quale membro della comunità civile. Proprio in questa asimmetrica disparità di forze trova fondamento la garanzia costituzionale di una difesa che deve essere sempre inviolabile e l’onere dell’accusa di dimostrare la responsabilità. Sono garanzie che spettano a ogni persona, qualunque sia l’accusa e anche quando la sua colpevolezza appaia, fuori dal processo, già certa. Chiunque potrebbe avere un giorno bisogno di quelle garanzie per difendere la propria vita da un’accusa ingiusta;
- che la funzione stessa del diritto processuale penale è quella di proteggere i diritti fondamentali di chi subisce l'“attacco” del potere pubblico, così da consentirgli di difendersi nel modo migliore possibile nella consapevolezza che nel momento del reato il soggetto debole è la vittima, mentre nel momento del processo il soggetto debole è l'imputato;
- che l’inserimento della tutela della vittima proprio accanto all’inviolabilità della difesa può trasformarla in un parametro da invocare per restringere i diritti dell’accusato. Il rischio riguarda la possibilità di contestare una prova, di interrogare chi rende dichiarazioni a carico, di esercitare il diritto al silenzio o di impugnare una condanna. Se queste facoltà vengono rappresentate come ostacoli alla giustizia attesa dalla persona offesa, si indebolisce il metodo che consente di distinguere una responsabilità dimostrata da un’ipotesi investigativa e perfino da una convinzione pubblica, per quanto diffusa;
- che tale inserimento rischia di porre irragionevolmente in conflitto due diritti che già oggi trovano perfetta sintesi all’interno dell’art. 24 Cost. nella cui luce devono pertanto trovare equilibrato riconoscimento e sviluppo all’interno del processo penale;
- che proteggere chi depone da umiliazioni e sofferenze evitabili è un dovere del processo. Una domanda sulle condizioni in cui è avvenuto un riconoscimento, tuttavia, può essere decisiva per accertare se l’imputato sia davvero l’autore del fatto. Impedirla perché la verifica del racconto è considerata di per sé un’offesa espone all’errore tanto chi si difende quanto chi chiede giustizia. La tutela della dignità della persona e l’effettività del contraddittorio devono essere assicurate insieme, senza sacrificare il nucleo inviolabile della difesa;
- che la parola “vittima”, introdotta nella disposizione costituzionale sul diritto di difesa, rischia di rendere meno riconoscibile il confine costituito dalla presunzione di innocenza che non consente di attribuire anticipatamente la responsabilità alla persona sottoposta a processo, orientando il giudizio prima dell’accertamento dei fatti e delle responsabilità individuali;

rilevato altresì

- che lo spostamento della proposta dall’articolo 111 all’articolo 24, compiuto nel corso dei lavori parlamentari anche per salvaguardare gli equilibri del giusto processo, non risolve l’evidente rischio di alterazione dell’equilibrio già correttamente individuato dal Costituente. La stessa Commissione Giustizia della Camera, nel parere del 7 maggio 2026, ha sollecitato una verifica della congruità del riferimento alla “vittima” rispetto al principio costituzionale di non colpevolezza e, ciò nonostante, il testo della proposta è rimasto invariato;
- che la nuova disposizione costituzionale potrà essere richiamata a sostegno di leggi che riducano le garanzie processuali o amplino il ricorso alla pena, presentando tali scelte come necessaria attuazione della tutela delle vittime;
- che il dolore di chi ha subito un reato merita una risposta pubblica adeguata, senza mai diventare però la giustificazione rispetto ad una riduzione delle garanzie nel percorso di accertamento della verità processuale;

- che questo rischio riguarda anche l'esecuzione della pena. La finalità rieducativa imposta dall'articolo 27 della Costituzione richiede che i percorsi di reinserimento e le misure alternative siano valutati secondo i loro presupposti, senza essere interpretati o rappresentati come un possibile torto alla "vittima". Una pena che, attraverso la rieducazione e il reinserimento sociale, riduca il rischio della commissione di nuovi reati, risponde anche all'esigenza sociale di proteggere altre persone dalla stessa sofferenza. La responsabilità dello Stato impone e comprende la futura tutela della comunità e non può esaurirsi nella severità della punizione, ridotta a vendetta per la ferita subita;

ritenuto

- che l'ampio consenso parlamentare debba accompagnarsi a un confronto pubblico adeguato alla portata della scelta, l'Unione delle Camere Penali Italiane chiede che le ragioni del dissenso siano ascoltate prima del voto conclusivo e che l'impegno dichiarato dai proponenti a preservare il giusto processo trovi una risposta puntuale ai rischi segnalati. Le garanzie costituzionali proteggono tutti proprio perché limitano il potere di punire, anche e soprattutto quando la richiesta di una condanna risulta essere il frutto di pericolose spinte giustizialiste;
- che l'iniziativa dell'Unione, in quanto volta alla salvaguardia di un equilibrato riconoscimento degli interessi presenti nel processo penale, rappresenta un impegno rivolto tanto alla persona offesa quanto a chi è chiamato a difendersi;
- che chi ha subito un reato deve poter contare sull'aiuto dello Stato, anche se nessuno verrà condannato e questo richiede investimenti, percorsi di tutele e azioni concrete che non passano attraverso un'impropria modifica costituzionale che rischia di far coincidere questa tutela con una condanna che abbia il sapore amaro e sommario della rivalsa per il torto subito.

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato e ritenuto, la Giunta

delibera

l'astensione su tutto il territorio nazionale dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i **giorni dal 23 al 27 novembre 2026**, nel rispetto del Codice di autoregolamentazione, delle modalità e delle eccezioni da esso previste e della disciplina vigente, per chiedere che sia preservata l'inviolabilità della difesa e sia assicurata una tutela effettiva alle vittime dei reati;

chiede

alla Camera dei deputati di non approvare in seconda e ultima deliberazione la proposta di legge di revisione costituzionale A.C. 2197-B e alla Presidenza della I Commissione permanente Affari Costituzionali e ai Presidenti dei gruppi parlamentari di ricevere una delegazione dell'Unione prima del voto dell'Assemblea;

sollecita

il Parlamento e il Governo a dare piena attuazione ai diritti già riconosciuti alle vittime, verificando l'adeguatezza degli indennizzi statali e assicurandone l'effettiva accessibilità e la tempestiva erogazione; a rafforzare la rete dei servizi gratuiti di assistenza psicologica, sociale e di orientamento legale, verificandone la copertura territoriale e la continuità e intervenendo sulle carenze riscontrate, affinché l'accesso sia effettivamente garantito secondo i bisogni della persona, anche in assenza di denuncia e dopo la conclusione del procedimento; a sostenere percorsi educativi nelle scuole; a destinare risorse e interventi organizzativi alla ragionevole durata dei processi, nel pieno esercizio del diritto di difesa;

auspica

l'implementazione di iniziative comuni di formazione con avvocati, magistrati e operatori per prevenire la vittimizzazione secondaria e assicurare un ascolto rispettoso, preservando l'effettività del contraddittorio;

promuove

in occasione dell'astensione, un'iniziativa pubblica nazionale che si terrà a Roma la mattina del 26 novembre, e incontri territoriali sui bisogni delle vittime e sulle garanzie del processo, invitando al confronto le associazioni che le rappresentano, il mondo della ricerca e i rappresentanti delle istituzioni, affinché le proposte possano tradursi in impegni legislativi e finanziari precisi;

dispone

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Presidenti delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia e dei gruppi parlamentari della Camera, al Consiglio Nazionale Forense, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai Presidenti delle Corti d'appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari interessati, nonché la sua comunicazione al pubblico.

Roma, 12 novembre 2026

Il Segretario

Avv. Rinaldo Romanelli

Il Presidente

Avv. Francesco Petrelli